

ALLEGATO "D" AL N. 37593 DI FASCICOLO

**STATUTO  
DELLA  
"FONDAZIONE SYX - ENTE DEL TERZO SETTORE"**

**Capo I**

**Costituzione - Sede - Durata - Scopo**

**Articolo 1**

*- Denominazione -*

E' costituita, quale continuazione dell'"Associazione SYX", fondata nell'anno 2018, una fondazione denominata

**"FONDAZIONE SYX - ENTE DEL TERZO SETTORE"**

in forma abbreviata "FONDAZIONE SYX - ETS",

(di seguito, la "Fondazione").

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione disciplinata dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

La Fondazione svolge la propria attività sul territorio nazionale e internazionale.

**Articolo 2**

*- Sede -*

La Fondazione ha sede in Torino.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta

modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

### **Articolo 3**

*- Durata -*

La durata della Fondazione è fissata a tempo indeterminato.

### **Articolo 4**

*- Scopo della Fondazione -*

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui infra, in forma di produzione o scambio di beni o servizi, di mutualità, di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

La Fondazione si prefigge come lo scopo la diffusione della conoscenza nel settore informatico, attraverso la promozione di iniziative dirette a svilupparne la divulgazione tecnica e scientifica, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo eventi, convegni, laboratori tecnico-pratici, workshop, seminari, incontri, dibattiti e corsi di formazione, competizioni, attività di comunicazione in ambito culturale tramite siti, portali, piattaforme web e applicazioni per dispositivi connessi a internet, partecipazione e realizzazione di attività editoriali quali pubblicazioni a stampa e multimediali, programmi radiofonici e televisivi, format trans-mediali.

Il perseguimento di tale finalità è attuato attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di

promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017 articolo (lett. i);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lett. p);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u);

La Fondazione può esercitare anche attività diverse, ai sensi e nei limiti previsti dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017 nei limiti del D.M. 107/2020 e sue successive modificazioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la vendita e la distribuzione di pubblicazioni, audiovisivi, abbigliamento, attrezzatura e altro materiale di interesse del settore contest, gare, hackathon e competizioni;
- la gestione di centri di ristorazione posti all'interno delle strutture ove la Fondazione svolge le proprie attività o le proprie manifestazioni;
- la promozione e la pubblicizzazione della propria attività e della propria immagine, utilizzando modelli o emblemi, anche con l'apposizione degli stessi su gadget e attrezzature, di cui potrà effettuare il commercio al minuto all'interno delle strutture in cui opera.

Tali attività devono comunque risultare strumentali e secondarie. La loro individuazione deve essere operata dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 D.lgs. n. 117/2017.

#### **Articolo 5**

*- Vigilanza -*

I controlli ed i poteri di cui all'art 25, 26 e 28 del Codice civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 117/2017.

### **Capo II**

#### **Patrimonio - Raccolta fondi - Esercizio Finanziario**

#### **Articolo 6**

*- Destinazione del patrimonio e assenza dello scopo di lucro -*

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

#### **Articolo 7**

*- Patrimonio -*

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal complesso di beni di titolarità dell'Associazione SYX al momento della sua trasformazione, quale risultante dalla perizia di stima allegata al verbale portante la delibera di trasformazione.

Il patrimonio potrà essere incrementato da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e da incrementi patrimoniali, costituiti da beni immobili, dai valori mobiliari e dalle altre contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati.

La Fondazione provvede al conseguimento dei propri scopi con le rendite del patrimonio, con le erogazioni a vario titolo ricevute, con le entrate derivanti dallo svolgimento delle proprie attività di interesse generale e diverse di cui al precedente articolo, con espressa specificazione che ogni disposizione o elargizione non esplicitamente destinata all'incremento del patrimonio della Fondazione deve essere rivolta al conseguimento degli scopi della Fondazione medesima e/o alla realizzazione di specifiche iniziative o progetti.

La Fondazione può accedere ai finanziamenti specificatamente stanziati da enti ed istituzioni, nazionali e internazionali, nonché ai contributi eventualmente previsti dagli enti regionali e locali.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'investimento del denaro che perviene alla Fondazione nel modo che valuta essere più sicuro e redditizio, anche attraverso operazioni di investimento in grado di generare risultati di natura economica, sociale ed ambientale.

#### **Articolo 8**

##### *- Salvaguardia del patrimonio -*

La Fondazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione, provvedendo ad investire il denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisce e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

#### **Articolo 9**

##### *- Irripetibilità di apporti e versamenti -*

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in

particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato da qualsiasi soggetto a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

### **Articolo 10**

*- Raccolta Fondi -*

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, tale intendendosi il complesso delle attività ed iniziative attuate al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

### **Articolo 11**

*- Volontariato -*

La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 e 18 D. Lgs. 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

### **Articolo 12**

*- Patrimoni destinati ad uno specifico affare -*

La Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.Lgs. 117/2017 e degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

### **Articolo 13**

*- Esercizio finanziario e scritture contabili -*

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini previsti dall'art. 48 del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione predispone e approva il bilancio consuntivo e lo deposita. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone e approva il bilancio sociale.

### **Capo III**

#### **Organi della Fondazione**

### **Articolo 14**

*- Organi della Fondazione -*

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Comitato Culturale e Scientifico (se nominato).

Oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio e regolarmente documentate, ai componenti degli organi di cui sopra può essere riconosciuto, in sede di nomina, un compenso, purché proporzionale all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni e pertanto nei limiti di cui all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

I componenti degli organi della Fondazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e non devono aver riportato condanne penali in via definitiva, non devono avere

procedimenti penali a proprio carico in corso o procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza.

### **Articolo 15**

*- Presidente e Vicepresidente -*

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, fatta eccezione per il primo Presidente della Fondazione che è nominato, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, da parte dall'assemblea dei soci della "Associazione SYX" contestualmente alla delibera di trasformazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che rientrano negli scopi della Fondazione medesima, salvo le limitazioni di legge e di statuto, anche procedendo alla nomina ed alla revoca di procuratori speciali.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo (se istituito).

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le prerogative ad esso attribuite dal presente Statuto competono (in via suppletiva) al Vicepresidente.

### **Articolo 16**

*- Composizione del Consiglio di Amministrazione -*

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di sette Consiglieri nominati dalla società "SYNESTHESIA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT", con sede a Torino, corso Dante n. 118, capitale sociale Euro 68.550,00=, interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Torino con il numero di codice fiscale 10502360018, R.E.A. n. TO-1138546, la quale, in sede di nomina, ne predetermina in numero.

In caso di estinzione della suddetta società, il Consiglio di Amministrazione in carica dovrà procedere entro 120 giorni, alla



modifica del presente statuto individuando i nuovi criteri di nomina previo parere positivo dell'Organo di Controllo sulla proposta modifica.

In deroga a quanto sopra, il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione è nominato dall'assemblea dei soci della "Associazione SYX" contestualmente alla delibera di trasformazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha la durata di quattro esercizi; i Consiglieri (tra i quali il Presidente e il Vicepresidente) rimangono quindi in carica fino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio della loro carica.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dell'art. 2382 c.c.

Qualora nel corso del mandato per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più Consiglieri si farà luogo alla cooptazione. I Consiglieri così nominati resteranno in carica per il periodo di tempo residuo di durata del Consiglio di Amministrazione in carica. Qualora nel corso del mandato venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri in carica l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e dovrà essere nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione secondo le regole di cui sopra.

### **Articolo 17**

#### *- Poteri del Consiglio di Amministrazione -*

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, costituito ai sensi dell'art. 16, a maggioranza dei presenti:

- predisporre e approva il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio e, ove ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il bilancio sociale, nonché compie ogni adempimento in relazione ai medesimi;
- cura la tenuta dei libri di cui all'art. 15 del D. Lgs. 117/2017;
- delibera su ogni e qualsiasi argomento inerente la gestione della Fondazione, ivi compresa l'acquisizione, anche a titolo gratuito, di beni mobili e immobili, con facoltà di delegare a taluni dei suoi componenti alcuni dei poteri gestori.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti, sulle modifiche allo Statuto della Fondazione; tali modifiche devono risultare da atto pubblico e saranno efficaci con l'iscrizione nello Registro Unico del Terzo Settore. Con la medesima maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti delibera altresì sullo scioglimento dell'Ente e sulla devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto.

La Fondazione può avvalersi di un Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione, il quale:

- a) funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- b) fornisce agli organi della Fondazione assistenza e consulenza giuridico amministrativa;
- c) collabora con il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio, partecipa alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo, coordina in generale l'attività amministrativa e contabile della Fondazione e compie, inoltre, gli atti a rilevanza esterna che dal Presidente gli siano demandati.

La Fondazione può altresì avvalersi di un Direttore Generale e di Tesoriere.

Segretario, Direttore Generale e Tesoriere possono anche non essere membri del Consiglio di Amministrazione e le suddette cariche possono essere ricoperte dalla medesima persona. Il Consiglio di Amministrazione ne determina compiti e poteri con apposita delibera e può attribuire loro un compenso, nei limiti di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la stipula di convenzioni ed accordi con aziende, banche, enti anche economici per la realizzazione di progetti per attività culturali, musicali e sociali nel rispetto delle finalità istituzionali della Fondazione.

### **Articolo 18**

#### *- Funzionamento del Consiglio di Amministrazione -*

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, mediante lettera raccomandata o email - o qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento - otto giorni prima della data fissata per la riunione e con indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza la convocazione sarà validamente effettuata anche se inviata almeno due giorni prima della data fissata mediante lettera raccomandata o e-mail - o qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento - o comunque se sarà presente l'intero Consiglio.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti e, in ogni caso, almeno due volte all'anno.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di almeno metà dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, a meno che lo Statuto non richieda una maggioranza qualificata.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, i membri dell'Organo di Controllo.

I verbali delle riunioni di Consiglio saranno redatti e trascritti su apposito libro e saranno sottoscritti dal Presidente o dal Vicepresidente e dal Segretario.

## **Articolo 19**

### *- Organo di controllo e Revisione Legale dei Conti-*

L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo dura in carica quattro anni e fino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio ed è rinnovabile.

Qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, in sede di nomina, può optare per un Organo di Controllo monocratico. In tal caso può essere nominato anche un membro supplente.

Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente dell'organo amministrativo, la notizia della cessazione dalla carica del sindaco unico o di uno dei membri effettivi.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'organo amministrativo. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

#### **Articolo 20**

*- Comitato Culturale e Scientifico -*

Il Comitato Culturale e Scientifico, se istituito, è composto da un numero di membri variabile da un minimo di due ad un massimo di venti.

Esso è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente.

I membri del Comitato Culturale e Scientifico vengono scelti e nominati sulla vita natural durante dal Consiglio di Amministrazione, tra personalità di alto rilievo con competenze nel settore di attività della Fondazione.

Il Comitato Culturale e Scientifico ha il compito di formulare proposte utili al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

#### **Articolo 21**

*- Amici della Fondazione -*

Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Amici della Fondazione, tenuto dal Consiglio di Amministrazione, nel quale verranno iscritti, su richiesta scritta dei medesimi indirizzata al Consiglio di Amministrazione e in seguito ad approvazione del medesimo Consiglio, gli Enti Pubblici e Privati nonché le persone fisiche che contribuiscano al perseguimento dei fini statutari. Essi, non essendo soci, hanno esclusivamente il diritto alla consultazione dei libri della Fondazione facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede della Fondazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese della Fondazione.

## **Articolo 22**

### *- Riunioni in videoconferenza -*

Le riunioni di tutti gli organi della Fondazione, previsti nel presente statuto, possono svolgersi anche mediante collegamento audio e/o video conferenza, a condizione che:

- nella convocazione sia stato indicato il numero di telefono e/o link al quale collegarsi;
- il Presidente della riunione possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, verificare il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il segretario verbalizzante possa percepire in modo corretto e adeguato gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti possano partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

la riunione si intenderà svolta nel luogo in cui è presente il Segretario verbalizzante.

## **Articolo 25**

### *- Scioglimento e devoluzione del patrimonio -*

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare, in favore di enti del Terzo settore che svolgano un'analoghi attività istituzionale secondo quanto deciso dal

Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

## **Articolo 26**

*- Rinvio -*

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 23 maggio 2024

F.ti: Francesco BROCCO

COZMEI Alina Daniela

VACCA Daniela

ANDREA GANELLI notaio